

FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS-ONLUS-

STATUTO

Art 1 – Denominazione – 1. E' costituita ai sensi degli artt 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione con la denominazione: “**Fondazione per la ricerca sulle malattie del pancreas-Onlus-**”(di seguito “**Fondazione**”).

Art 2 – Sede – 1. La Fondazione ha sede in Verona via Corte Pancaldo 70, 37138,

Art 3 – Scopi – 1. La Fondazione, che non ha fini di lucro, si propone di svolgere attività a favore della ricerca di base ed applicata nel campo delle malattie pancreatiche e, soprattutto, dei tumori, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre onlus, fondazioni, organismi di volontariato, enti privati o pubblici, ma preferibilmente, con la Regione, gli enti locali, e le istituzioni pubbliche. In tale ambito, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo:

- promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività di onlus ed altri enti non profit in generale;
- favorire i rapporti e le relazioni tra gli operatori del settore per un utile scambio di conoscenze ed esperienze;
- stimolare le relazioni e la collaborazione tra onlus, organizzazioni di volontariato, enti non profit in generale, e, soprattutto, istituzioni pubbliche europee, nazionali e locali, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare ed attuare gli interventi più opportuni per favorire la ricerca di base ed applicata nel campo delle malattie pancreatiche, con particolare riferimento ai tumori;
- predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione;
- fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività solidaristiche nel settore di riferimento;
- favorire la formazione di ricercatori ed operatori nell'ambito della cura delle malattie pancreatiche;
- offrire informazioni, notizie, dati, e ogni documentazione utile allo svolgimento ed allo sviluppo della ricerca nel designato ambito;
- attuare e sostenere ogni iniziativa utile alla cura ed alla assistenza dei malati;
- verificare la corretta attuazione delle norme di legge, nazionali e regionali, che regolano il settore, e farsi promotrice di interventi che assicurino l'efficacia delle stesse;
- partecipare ad iniziative economiche a scopo di lucro, ivi compresa la partecipazione a società di capitali, purchè ciò sia necessario od utile per il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- costituire e sostenere centri di eccellenza nell'ambito degli scopi della Fondazione.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 4 – Patrimonio – 1. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione sarà dotata di proprio patrimonio costituito:

- dai beni mobili ed immobili conferiti o messi a disposizione della Fondazione ed indicati nell'atto costitutivo come fondo patrimoniale iniziale;
- da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché elargizioni o contributi da parte di enti privati o pubblici, sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

2. I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto, non essendo quindi né rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, di recesso e/o di esclusione.

Art 5 - Risorse economiche – 1. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al raggiungimento dei precisati scopi dalle fonti seguenti:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- contribuzioni dei privati;
- contributi dello Stato, degli Enti Locali, di Enti ed Istituzioni pubbliche in generale;
- contributi di organismi comunitari ed internazionali;
- donazioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali dirette, poste in essere in osservanza dei criteri di cui al D.M. 25 maggio 1995;
- rendite, utili, dividendi e proventi a qualsiasi titolo derivanti da partecipazione in enti lucrativi;
- qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

2. I finanziamenti, che pervengono alla Fondazione, vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso uno o più istituti di credito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Ogni operazione di carattere finanziario è disposta esclusivamente mediante mandato o ordinativo con la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

Art 6 - Esercizio Finanziario – 1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 200....

2. Per ogni esercizio è fatto obbligo di redigere un bilancio o un rendiconto annuale.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente per l'approvazione del bilancio o del rendiconto relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio, ovvero il rendiconto, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla consultazione dell'atto. La richiesta di copia è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente.

4. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi riserve o capitali, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altri enti non profit, che per legge, statuto o regolamento svolgano analoga attività nel medesimo ambito.

5. La Fondazione ha l'obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle alle stesse direttamente connesse.

Art 7 –Organi della Fondazione – 1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Consulenza Scientifica;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori.

Art 8 - Presidente della Fondazione – 1. Il Presidente della Fondazione è nominato, a maggioranza, dai membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio, nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha il compito di convocare tutte le volte che lo ritenga opportuno e comunque non meno di quattro volte l'anno.

Spetta inoltre al Presidente:

a) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;

b) la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi;

c) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;

d) il controllo sull'osservanza delle regole contenute nello statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia.

3. In caso di comprovata necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica alla prima riunione successiva.

4. Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni al Segretario ovvero ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente della Fondazione, che verrà nominato, a maggioranza, dal Consiglio di Amministrazione.

Art 9 - Consiglio di Amministrazione – 1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri.

2. Inizialmente il Consiglio di Amministrazione è costituito dalle persone fisiche e dai rappresentanti degli enti o istituzioni, che hanno promosso e curato la nascita della Fondazione.

3. Essi rappresentano il gruppo dei fondatori e rimangono in carica senza alcun limite di durata, salva la sostituzione dei rappresentanti degli Enti in relazione alla decadenza dell'incarico rivestito presso gli enti da essi rappresentati.

4. Successivamente il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare altri membri del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di otto, tra coloro che, in proprio o in rappresentanza di enti, aziende o istituzioni, si impegnino a sostenere finanziariamente la Fondazione ovvero a contribuire con apporto qualificato al raggiungimento delle finalità statutarie.

5. La durata di questi Consiglieri è limitata nel tempo in conformità alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

6. Ogni membro del Consiglio, sia anche rappresentante di organismi complessi, ha diritto ad un solo voto.

7. I Fondatori che fanno parte del Consiglio di Amministrazione sono:

Paolo Pederzoli, Claudio Bassi, Aldo Scarpa, Gianandrea Chiavegatti, Massimo Falconi, Valerio Alberti e Giovanni Gaviraghi.

8. Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei voti dei suoi membri, nomina al suo interno il Presidente della Fondazione, ed un Vicepresidente, che ricoprirà la carica per il periodo determinato dal Consiglio ed è rieleggibile. Nomina altresì il Segretario della Fondazione, che potrà essere persona non facente parte della Fondazione, il Collegio dei Revisori ed il Comitato di Consulenza Scientifica.

9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale ed altre tre volte per deliberare le direttive generali per l'attività della Fondazione.

10. Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare le direttive generali, alle quali dovrà attenersi il Presidente nell'esercizio dei poteri di ordinaria gestione, nonché esercitare i poteri di straordinaria amministrazione della Fondazione ed approvare il bilancio o rendiconto annuale.

11. La convocazione avviene per iniziativa del Presidente, deve essere comunicata per iscritto e contenere, anche in modo succinto l'ordine del giorno, mediante informativa inviata almeno cinque giorni prima della seduta consiliare ed in modo tale da assicurare e dimostrare la ricezione della stessa da parte del destinatario.

12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza di tutti i membri in prima convocazione, con la presenza di almeno tre membri in seconda convocazione.

13. Le deliberazioni di tutti gli atti di ordinaria amministrazione dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14. Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

15. In via esemplificativa, ma non esaustiva, saranno ritenuti di straordinaria amministrazione gli atti e le decisioni relative a:

- acquisizione di beni immobili e accettazione di eredità, legati e donazioni;
- istituzione di strutture di assistenza e ricerca per le malattie del pancreas;
- modificazione dello statuto;
- scioglimento della Fondazione o presentazione di istanza al Presidente del Tribunale di Verona per la nomina di un liquidatore.

16. Delle deliberazioni verranno redatti i relativi verbali, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Fondazione e conservati in appositi registri, che rimarranno visibili da parte di chiunque ne abbia legittimo interesse e ne faccia istanza.

17. I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiranno alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute, e documentate, per ragioni di ufficio e nello espletamento dei compiti assegnati.

Art 10 – Segretario – 1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata deliberata ed è comunque rieleggibile. Provvede alla gestione delle pratiche di ordinaria amministrazione con preventiva autorizzazione da parte del Presidente e secondo le direttive di quest'ultimo.

2. Sono altresì di competenza del Segretario:

- a) la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) la firma della corrispondenza corrente, se delegato del Presidente e nei limiti da questo fissati;
- c) la predisposizione materiale dello schema di bilancio o rendiconto preventivo (eventuale) e consuntivo;
- d) ogni altra competenza rimessa al medesimo dal Presidente.

Art 11 - Comitato di Consulenza Scientifica – 1. Il Comitato di Consulenza Scientifica è costituito da tre a quindici membri, che vengono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra esperti nel campo della ricerca relativamente agli ambiti di cui agli scopi della Fondazione.

2. Essi durano in carica tre anni e sono confermabili.

3. Il Comitato formulerà un regolamento per il suo funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato ha la funzione di assistere il Consiglio di Amministrazione nella formazione e valutazione dei programmi di attività della Fondazione.

Art 12 - Collegio dei Revisori – 1. Il Collegio dei Revisori è costituito da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati tutti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

3. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul bilancio o rendiconto annuale, effettua le verifiche di cassa.

4. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi.

5. Il Presidente del Collegio tiene e cura il registro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale verranno trascritti tutti i verbali delle riunioni e delle verifiche. I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art 13 – Scioglimento – 1. Qualora divenisse impossibile raggiungere lo scopo per cui si è costituita la Fondazione, oppure qualora il patrimonio divenisse insufficiente, la Fondazione verrà posta in liquidazione con la nomina di un liquidatore demandata al Presidente del Tribunale di Verona su istanza del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di scioglimento, per qualsivoglia causa, il patrimonio residuo, sanate tutte le passività, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190 L. 23-12-1996 n° 662, salva diversa destinazione imposta per legge.

Art 14 - Clausola compromissoria – 1. Per ogni controversia in merito alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto, le parti sin d'ora decidono di affidarsi, per la risoluzione delle stesse, ad un Collegio Arbitrale, scelto e nominato secondo le prescrizioni del Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Verona.

2. Il Collegio giudicherà secondo equità ed il lodo sarà inappellabile. La sede dell'arbitrato sarà Verona.

3. La legge applicabile sarà quella italiana e la lingua utilizzata sarà l'italiano.

Art 15 – Rinvio – 1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla legislazione italiana vigente in materia di fondazioni.